SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2002.

Modifica della schedula vaccinale antipoliomielitica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117, secondo comma della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999, concernente il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per i nuovi nati;

Visto l'accordo 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di fornire al Servizio sanitario nazionale, in tema di vaccinazioni, strumenti operativi atti a consentire il perseguimento degli obiettivi specifici indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 per «Contrastare le principali patologie» (Obiettivo II);

Considerato che, per assicurare l'uniformità della strategia di immunizzazione su tutto il territorio nazionale è necessario seguire calendari di vaccinazioni il più possibile uniformi;

Riconosciuta la necessità di modificare il calendario della vaccinazione antipoliomielitica con l'utilizzo esclusivo di vaccino antipoliomielitico inattivato (IPV), alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale, europea e globale di tale malattia;

Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazioni istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1997 e rinnovata con decreto ministeriale 20 febbraio 2001;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 aprile 2002;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 maggio 2002 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. La vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria dei bambini va effettuata secondo il calendario di seguito specificato:

a) prima dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana);

b) seconda dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) nel corso del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose;

c) terza dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) in un periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese;

d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) somministrata nel corso del terzo anno di vita e, comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose.

Art. 2.

1. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanità pubblica adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con gli enunciati del PSN 1998-2000, per la vaccinazione antipoliomielitica è consentita l'utilizzazione di vaccini combinati commercializzati in Italia anche secondo schemi diversi da quelli previsti nei relativi foglietti illustrativi, purché rispondenti al protocollo previsto nel presente decreto.

Art. 3.

1. Ai bambini che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già iniziato ma non completato la vaccinazione antipoliomielitica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze, attuano la sorveglianza delle attività di prevenzione vaccinale della poliomielite, con particolare riguardo ai fenomeni di ritardo nel completamento del ciclo primario di vaccinazione (tre dosi nel corso del primo anno di vita), mettendo in atto, ove necessario, adeguati interventi correttivi.

2. Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della salute, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle coperture vaccinali nei confronti della poliomielite nei bambini di età inferiore a 24 mesi realizzate nell'anno precedente.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze, proseguono la sorveglianza della paralisi flaccida acuta, secondo i protocolli raccomandati dall'OMS ed attuati secondo le indicazioni del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, quale attività determinante ai fini dell'eradicazione della poliomielite e delle valutazioni per gli adeguamenti delle strategie vaccinali antipoliomielite.

Art. 6.

1. Il Ministero della salute si impegna ad attivare le procedure per la realizzazione di scorte di vaccino antipoliomielitico orale a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2003 e, con successivo accordo, le modalità organizzative e di gestione delle suddette scorte con le regioni e le province autonome, per eseguire immediatamente interventi straordinari di vaccinazione antipoliomielitica in caso di importazione di poliovirus selvaggi.

2. Le regioni e le province autonome assicurano la disponibilità di vaccino antipoliomielitico orale fino al 31 dicembre 2002.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 286

02A08850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2002.

Proroga dell'accesso ai trattamenti di mobilità e di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari. (Decreto n. 31009).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari»;

Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel prorogare fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di sussidio al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dei consorzi agrari nel limite massimo di 30 miliardi di lire, stabilisce che i criteri e le modalità della suddetta proroga sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato l'esito della Conferenza dei servizi tenutasi, in data 16 gennaio 2001, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) e con il Ministero delle politiche agricole (ora Ministero delle politiche agricole e forestali), nella quale i rappresentanti delle suddette amministrazioni hanno unanimemente convenuto che — nonostante la sua formulazione letterale — il sopra richiamato art. 130, comma 2, è finalizzato alla tutela del reddito, mediante la proroga sancita, non solo dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, ma anche dei lavoratori di cui all'art. 5, comma 6, della citata legge n. 410/1999, in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, al fine di agevolare, per questi ultimi, le procedure poste in essere per la loro ricollocazione;

Visto il parere n. 2247/2001 reso, a seguito di specifico quesito di questo Ministero, dal Consiglio di Stato - Sezione seconda nell'adunanza del 31 ottobre 2001, con il quale l'Alto consesso ha ritenuto che la disposizione dell'art. 130, comma 2, della legge n. 388/2000 debba essere interpretata nel senso che che la proroga ivi prevista si applichi anche con riferimento al trattamento di mobilità spettante agli ex dipendenti dei consorzi agrari, purché dipendenti dagli stessi alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento con cui vengono individuati i criteri e le modalità per la concessione della proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore dei suddetti lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale in corso alla data di entrata in vigore del sopra citato art. 130, comma 2, in favore dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari, che non possano più usufruire dell'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria secondo la normativa vigente, al fine di favorire, mediante tale tutela del reddito, la loro riammissione in attività, ovvero l'esodo non traumatico degli stessi tramite l'utilizzo di specifici strumenti di gestione degli esuberi, tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità;

b) l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori, già dipendenti dai predetti consorzi alla data del 1° gennaio 1997, che siano stati successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e che abbiano già goduto del relativo trattamento per il periodo massimo loro spettante ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al fine di agevolare le procedure per la loro ricollocazione.

Art. 2.

1. La data del 31 dicembre 2001 costituisce limite massimo per la fruizione dei trattamenti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

1. Ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, i consorzi agrari interessati presentano o inviano apposita istanza alla divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve essere presentata o inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Ai fini della fruizione della proroga dell'indennità di mobilità, i lavoratori di cui all'art. 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, presentano apposita istanza alla Direzione centrale - Prestazioni a sostegno del reddito - Area mobilità - dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione da parte dell'ufficio di cui al precedente art. 3, comma 1, quale si rileva dalla relativa data di protocollo dello stesso ufficio.

2. Ai fini dell'erogazione della proroga dell'indennità di mobilità, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Direzione centrale di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite di 30 miliardi di lire, stanziati dall'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 151

02A09015

DECRETO 10 maggio 2002.

Concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 488/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale relativamente all'anno 2002, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. (Decreto n. 31034).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 23, recante,tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 e l'art. 11, comma 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *f)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha stabilito, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, la proroga, per dodici mesi, nel limite

massimo di 350 unità, del trattamento di mobilità di cui al citato art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del trattamento speciale di disoccupazione di cui al citato art. 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la direttiva ministeriale n. 101318 del 6 marzo 2000, di interpretazione del citato art. 62, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *h)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Vista la direttiva ministeriale n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. disposizioni attuative in materia di erogazione dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale, di cui al citato decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, ai fini della proroga dei trattamenti in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 4 marzo 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che i lavoratori che hanno beneficiato della prestazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *h)*, del decreto-legge n. 346/2000, aventi diritto alla proroga prevista dall'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari a 190 unità lavorative;

Visto il verbale di riunione svoltosi in Roma, presso la Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro, divisione IX, in data 19 marzo 2002, in cui le parti convenute — prendendo atto degli impegni assunti da Enel Produzione in ordine alla ripresa dell'attività produttiva, finalizzata al reimpiego dei lavoratori interessati — hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002 del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori, già fruitori dei medesimi benefici tino al 31 dicembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità e di disoccupazione speciale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un massimo di 190 unità, sulla base sia delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S. con la citata nota del 4 marzo 2002, che di quanto concordato in sede ministeriale in data 19 marzo 2002;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'art. 1, comma 6, lettera *h)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 190 unità.

La misura dei precedenti trattamenti è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 2.826.052,15 euro (pari a L. 5.472.000.000) l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivi sui Ministeri dei servizi alla persona e di beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 15

02A09016

DECRETO 20 maggio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

A seguito dei decreti n. 7 del 13 aprile 1994 e n. 12 del 9 maggio 1994 con cui si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Bellagamba e del dott. Fabio Galeffi, rispettivamente quale membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota prot. n. 868 cs.lp del 17 maggio 2002 con cui l'Unione degli industriali di Roma ha segnalato i nominativi dei nuovi rappresentanti effettivo e supplente dei datori di lavoro nelle persone del dott. Giovanni Della Pietra e rag. Adamo Mattei, per le relative sostituzioni;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Giovanni Della Pietra e il rag. Adamo Mattei, entrambi domiciliati per la carica presso l'Unione degli industriali di Roma - Area lavoro e affari sociali - via Po n. 19 - 00198 Roma, fax 068554678 e tel. 0684499352, vengono nominati membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Bellagamba e del dott. Fabio Galeffi.

Roma, 20 maggio 2002

Il direttore provinciale: CELA

02A07972

DECRETO 6 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Self service a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 gennaio 2001 e successivo accertamento del 19 novembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 18 aprile 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Self service a r.l.», posizione n. 4704/185510, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Tatarano in data 21 aprile 1981, repertorio n. 3982, registro imprese n. 13046, omologata dal tribunale Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 giugno 2002

Il dirigente: BALDI

02A08869

DECRETO 24 giugno 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 82/17085 del 12 dicembre 1973, concernente la costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota n. 96 del 13 giugno 2002 con la quale l'Associazione degli artigiani della provincia di Pistoia (Confartigianato) e l'Artigianato pistoiese associazione provinciale (C.N.A.) congiuntamente, provvedono alla designazione del sig. Ferrali Giuseppe (già membro supplente) quale membro effettivo in seno alla suddetta commissione, in sostituzione della sig.ra Valdiserri Rossella, la quale viene designata in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ferrali Giuseppe, domiciliato presso la Confartigianato, via E. Fermi, 49 - Pistoia, viene nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro e in sostituzione della sig.ra Valdiserri Rossella.

La sig.ra Valdiserri Rossella, domiciliata presso la Confartigianato, via E. Fermi, 49 - Pistoia, viene nominata membro supplente della suddetta commissione.

Si conferma, la nomina della sig.ra Gabbani Edy, quale membro supplente della suddetta commissione.

Pistoia, 24 giugno 2002

Il direttore provinciale: CARUSO

02A08984

DECRETO 25 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa Basiar Gas a r.l.», in Colle Sannita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demanato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive in esito alle quali gli uffici periferici del Ministero del lavoro continuano a svolgere i compiti in materia di cooperazione pur essendo trasferita detta competenza al Ministero delle attività produttive con decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 18 aprile 2002;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Piccola cooperativa Basiar Gas a r.l.», con sede in Colle Sannita, costituita in data 19 aprile 1996, con atto notaio Sangiuolo Vito Antonio, repertorio n. 29456, registro società n. 155351, tribunale di Benevento, codice fiscale n. 01050200623 - posizione B.U.S.C. n. 1470/278390.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A08868

DECRETO 25 giugno 2002.

Ricostituzione della speciale commissione per i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 14/2002 del 25 giugno 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 25 giugno 2002-24 giugno 2006;

Visto il decreto n. 11/1998 del 25 maggio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia, con il quale è stata ricostituita in seno al comitato provinciale I.N.P.S. la speciale Commissione per i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri ex art. 46, p. 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione della stessa per il decorso quadriennio;

Esperiti gli accertamenti istruttori in ordine alla rappresentatività delle associazioni di categoria;

Decreta:

È ricostituita, come segue, la speciale Commissione per i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri prevista dall'art. 46, p. 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989:

1) sig. Beltrami Angelo - presidente;

2) sig. Belloni Luigi - Unione agricoltori della provincia di Pavia;

3) sig. Perduca Luigi - Confederazione italiana agricoltori di Pavia;

4) sig. Cattaneo Giuseppe - Federazione provinciale coltivatori diretti di Pavia;

5) sig. Migliavacca Pietro Angelo - Federazione provinciale coltivatori diretti di Pavia;

6) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia;

7) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Pavia;

8) il dirigente della sede provinciale - Istituto nazionale della previdenza sociale di Pavia.

La Commissione, così come sopra composta, avrà durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. è incaricato di darne esecuzione.

Pavia, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A09019

DECRETO 25 giugno 2002.

Ricostituzione della speciale commissione per i lavoratori autonomi dell'artigianato di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 14/2002 del 25 giugno 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 25 giugno 2002-24 giugno 2006;

Visto il decreto n. 9/1998 del 25 maggio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia, con il quale è stata ricostituita in seno al comitato provinciale I.N.P.S. la speciale Commissione per i lavoratori autonomi, dell'artigianato ex art. 46, p. 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione della stessa per il decorso quadriennio;

Esperiti gli accertamenti istruttori in ordine alla rappresentatività delle associazioni di categoria;

Decreta:

È ricostituita, come segue, la speciale Commissione per i lavoratori autonomi dell'artigianato prevista dall'art. 46, p. 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989:

1) sig. Corbella Massimo - presidente;

2) sig.ra Riccardi Cristina - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

3) sig. Zanellati Ivano - Confederazione italiana dell'artigianato e della piccola e media impresa;

4) sig.ra Filetti rag. Maria Rita - C.L.A.A.I. della provincia di Pavia;

5) sig. Lanati rag. Stelvio - C.L.A.A.I. della provincia di Pavia;

6) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia;

7) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Pavia;

8) il dirigente della sede provinciale dell'Istituo nazionale della previdenza sociale di Pavia.

La Commissione, così come sopra composta, avrà durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. è incaricato di darne esecuzione.

Pavia, 25 giugno 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A09020

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2002.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto opera salesiana Rebaudengo - Scuola di psicoterapia esistenziale (SIPE)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'«Istituto opera salesiana Rebaudengo - Scuola di psicoterapia esistenziale (SIPE)», con sede in Torino;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 19 aprile 2002, a conclusione dell'attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, atteso che esiste una vistosa scollatura tra elaborazione teorica, più avanzata, e iniziativa terapeutica in uno stadio di elaborazione ancora parzialmente carente;

Ritenuto che per motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'«Istituto opera salesiana Rebaudengo - Scuola di psicoterapia esistenziale (SIPE)», con sede in Torino è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A09017

DECRETO 4 luglio 2002.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare l'art. 6, comma 3;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2002, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il Ministero della salute;

Ritenuta la necessità di rispettare la imminente scadenza di pubblicazione da parte delle università dei bandi di ammissione ai corsi universitari in questione, come previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 264/1999;

Considerato che le università hanno già provveduto alla organizzazione dei corsi per il prossimo anno accademico correlata alle loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso, notevoli problemi organizzativi tali da sconvolgere l'attuale predisposizione dei bandi stessi e, conseguentemente, le fasi di avvio dell'anno accademico 2002/2003;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di dover provvedere alla ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna tipologia di corso:

c.d.l. Infermiere afferente classe 1 (ex d.u. infermiere), n. 11.880;

c.d.l. Ostetrico/a afferente classe 1 (ex d.u. ostetrico/a), n. 981;

c.d.l. Infermiere pediatrico afferente classe 1, n. 199;

c.d.l. Podologo afferente classe 2 (ex d.u. podologo), n. 215;

c.d.l. Fisioterapista afferente classe 2 (ex d.u. fisioterapista), n. 2.172;

c.d.l. Logopedista afferente classe 2 (ex d.u. logopedista), n. 426;

c.d.l. Ortottista assistente in oftalmologia afferente classe 2 (ex d.u. ortottista assistente in oftalmologia), n. 266;

c.d.l Terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva afferente classe 2 (ex d.u. terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva), n. 279;

c.d.l. Tecnico della riabilitazione psichiatrica afferente classe 2 (ex d.u. tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale), n. 337;

c.d.l. Terapista occupazionale afferente classe 2 (ex d.u. terapista occupazionale), n. 176;

c.d.l. Educatore professionale afferente classe 2 (ex d.u. educatore professionale), n. 745;

c.d.l. Tecnico audiometrista afferente classe 3 (ex d.u. tecnico audiometrista), n. 162;

c.d.l. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico), n. 992;

c.d.l. Tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia afferente classe 3 (ex d.u. tecnico sanitario di radiologia medica), n. 1.003;

c.d.l. Tecnico di neurofisiopatolgia afferente classe 3 (ex d.u. tecnico di neurofisiopatologia), n. 231;

c.d.l. Tecnico ortopedico afferente classe 3 (ex d.u. tecnico ortopedico), n. 187;

c.d.l. Tecnico audioprotesista afferente classe 3 (ex d.u. tecnico audioprotesista) n. 234;

c.d.l. Tecnico della fisiopatologia. Cardiocircolatoria e perfusione. Cardiovascolare afferente classe 3 (ex d.u. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare), n. 165;

c.d.l. Igienista dentale afferente classe 3 (ex d.u. igienista dentale), n. 413;

c.d.l. Dietista afferente classe 3 (ex d.u. dietista), n. 432;

c.d.l. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi del lavoro afferente classe 4 (ex d.u. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), n. 520;

c.d.l. Assistente sanitario afferente classe 4 (ex d.u. assistente sanitario), n. 193.

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. La determinazione dei posti di nuova istituzione ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, citato in premesse, ha efficacia a condizione che prima dell'effettuazione della relativa prova di ammissione si siano completate le procedure di approvazione dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

ATENEI	Corsi di laurea nelle professioni sanitarie afferenti alla classe 1					
	Infermiere (ex D.U. Infermiere)		Ostetrico/a (ex D.U. Ostetrico/a)		Infermiere pediatrico (ex D.U. Infermiere)	
	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286
Ancona	350	0	15	0		
Bari	355	32	30	4		
Bologna	430	16	20	5		
Brescia	400	10	30	2		
Cagliari	30	0	10	0		
Catania	100	0	10	0		
Catanzaro	400	4	14	4	15	4
Chieti	200	10	20	5		
Ferrara	275	0	20	0		
Firenze	350	0	40	0		
Foggia	60	3	40	2		
Genova	280	15	15	0		
L'Aquila	160	5	20	0		
Messina	130	0	15	0		
Milano Statale	600	0	50	3		
Milano Bicocca	400	2	50	1		
Milano S.Raffaele	60	2				
Milano Cattolica "S. Cuore"	395	0	35	0	25	0
Modena e Reggio Emilia	500	0	30	0		
Napoli Federico II	300	0	50	0	30	0
Napoli Seconda Università	300	0	50	0	30	0
Padova	570	10	20	2		
Palermo	150	0	30	0		
Parma	180	5	28	2		
Pavia	230	2	25	0		
Perugia	90	15	30	2		
Pisa	300	6	20	1	30	0
Roma "La Sapienza" I Fac.	995	16	25	1	25	0
Roma "La Sapienza" II Fac.	85	3	25	1		
Roma "Tor Vergata"	665	25	40	2	15	0
Roma Campus	40	5				
Sassari	60	0	10	0		
Siena	194	6	9	1		
Torino	580	4	25	1	15	0
Trieste	80	2	12	2		
Udine	140	14	20	2		
Varese " Insubria"	200	20	20	2		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	350	4	15	1	10	0
Verona	650	10	15	2		
Totale	11.634	246	933	48	195	4

ATENEI	Corsi di laurea nelle professioni sanitarie afferenti alla classe 2							
	Podologo (ex D.U. Podologo)		Fisioterapista (ex D.U. Fisioterapista)		Logopedista (ex D.U. Logopedista)		Ortottista Assistente di Oftalmologia (ex D.U. Ortottista Assistente di Oftalmologia)	
	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286
Ancona			32	0			10	0
Bari			180	12	10	1	10	1
Bologna	15	2	55	1			5	2
Brescia			100	8				
Cagliari			10	0			3	0
Catania			10	0	8	0	5	0
Catanzaro	11	4	40	4	10	4	10	4
Chieti			30	5				
Ferrara			58	0	25	0	5	0
Firenze	10	0	81	0	5	0	10	0
Foggia			30	2	20	2		
Genova	15	0	75	3	15	0	15	0
L'Aquila			30	0			20	0
Messina			30	0	5	0	5	0
Milano Statale	20	0	90	1	25	2	15	2
Milano Bicocca			50	1				
Milano S.Raffaele			30	0				
Milano Cattolica "S. Cuore"	15	0	100	0	32	0	25	0
Modena e Reggio Emilia			40	0	15	0		
Napoli Federico II			40	0	20	0	20	0
Napoli Seconda Università	20	0	80	0	20	0	10	0
Padova			92	3	20	3	5	1
Palermo	15	0	15	0			10	0
Parma			35	2	20	0	19	1
Pavia			40	1			15	0
Perugia	25	0	25	2	25	0		
Pisa	15	1	50	1	15	0		
Roma "La Sapienza" I Fac.			205	9	40	2	5	1
Roma "La Sapienza" II Fac.	25	1	25	1				
Roma "Tor Vergata"	20	1	115	7	25	1	20	1
Roma Campus								
Sassari			25	0	5	0		
Siena			28	2	29	1	4	1
Torino			40	1	20	1	5	1
Trieste			20	2				
Udine			20	2				
Varese " Insubria"			70	6				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"			50	2				
Verona			45	3				
Totale	206	9	2.091	81	409	17	251	15

ATENEI	Corsi di laurea nelle professioni sanitarie afferenti alla classe 2							
	Terapista della neuro e psicom. dell'età evolut. (ex D.U. Terapista della neuro e psicom.dell'età evolut.)		**Tecnico della riabilitazione psichiatrica** (ex D.U. Tecnico della riabilitazione psichiatrica)		**Terapista occupazionale** (ex D.U. Terapista occupazionale)		**Educatore professionale** (ex D.U. Educatore professionale	
	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286
Ancona								
Bari			40	0				
Bologna								
Brescia							60	0
Cagliari								
Catania			20	0				
Catanzaro	10	4	10	4	25	4	25	4
Chieti								
Ferrara			10	0				
Firenze								
Foggia							20	0
Genova			15	0			20	0
L'Aquila			20	0				
Messina	10	0	10	0				
Milano Statale			20	1	30	0	120	2
Milano Bicocca	20	0						
Milano S.Raffaele								
Milano Cattolica "S. Cuore"	12	0	20	0	15	0	30	0
Modena e Reggio Emilia			25	0				
Napoli Federico II								
Napoli Seconda Università	15	0	20	0				
Padova	20	4					70	0
Palermo	20	0	30	0				
Parma								
Pavia	20	0	20	0	20	0	40	0
Perugia								
Pisa	20	1	15	1	30	0		
Roma "La Sapienza" I Fac.	65	1			30	1		
Roma "La Sapienza" II Fac.			25	1	20	1		
Roma "Tor Vergata"	45	1						
Roma Campus								
Sassari								
Siena								
Torino	10	1	15	0			150	0
Trieste								
Udine							50	0
Varese " Insubria"							60	4
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"							90	0
Verona			15					
Totale	267	12	330	7	170	6	735	10

ATENEI	Corsi di laurea nelle professioni sanitarie afferenti alla classe 3									
	Tecnico audiometrista (ex D.U. Tecnico audiometrista)		**Tecnico di laboratorio biomedico** (ex D.U. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico)		**Tecnico di Radiologia per immagini e radioterapia** (ex D.U. Tecnico sanitario di radiologia medica)		**Tecnico di neurofisiopatologia** (ex D.U. Tecnico di neurofisiopatologia)		**Tecnico ortopedico** (ex D.U. Tecnico ortopedico)	
	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286
Ancona			17	0	12	0	10	0		
Bari	10	1	40	6						
Bologna			20	2	35	1	15	0	18	2
Brescia			30	3	45	2				
Cagliari					20	0				
Catania	5	0	25	0	10	0	5	0		
Catanzaro	10	4	15	4	15	4	14	4	5	4
Chieti			25	5	20	5				
Ferrara	25	0	15	0	40	0				
Firenze	5	0	15	0	35	0			10	0
Foggia			30	2						
Genova			20	0	20	0				
L'Aquila			20	2	20	0				
Messina	5	0	15	0	10	0	10	0		
Milano Statale	15	1	40	5	25	0	15	1	25	0
Milano Bicocca			15		20	1				
Milano S.Raffaele										
Milano Cattolica "S. Cuore"			20	0	80	0	5	0	25	0
Modena e Reggio Emilia			20	0	25	0				
Napoli Federico II	10	0	45	0	55	0	30	0	10	0
Napoli Seconda Università			45	0	40	0				
Padova	5	1	20	2	19	1	6	1		
Palermo					40	0				
Parma	18	2	12	0	25	0				
Pavia			15	0	35	0	15	0	15	0
Perugia			25	2	25	2				
Pisa	12	1	30	1	20	0	15	1		
Roma "La Sapienza" I Fac.	5	1	105	4	85	1	6	1	20	1
Roma "La Sapienza" II Fac.			25	1	25	1	25	1	25	1
Roma "Tor Vergata"	10	1	35	3	35	2	20	1	25	1
Roma Campus										
Sassari	5		10	0						
Siena	4	1	29	1	9	1	4	1		
Torino	5	0	60	2	60	1	8	1		
Trieste			15	2	15	2				
Udine			20	1	20	1	15	1		
Varese " Insubria"			15	2	15	2				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"			20	1						
Verona			30	3	20	1				
Totale	149	13	938	54	975	28	218	13	178	9

ATENEI	Corsi di laurea nelle professioni sanitarie afferenti alla classe 3							
	Tecnico audioprotesista (ex D.U. Tecnico audioprotesista		Tecn.della fisiopatologia cardiocircolatoria e perf.cardiovascolare (ex D.U. Tecn. della fisiopat. card. e perf. cardiovascolare)		Igienista dentale (ex D.U. Igienista dentale)		Dietista (ex D.U. Dietista)	
	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286		non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D.Legis. 25.06.98 n. 286
Ancona								
Bari	10	1			30	1	20	2
Bologna	6	0			25	2	20	0
Brescia					15	0		
Cagliari					15	0		
Catania	5	0			6	0	10	0
Catanzaro	15	4	15	4	11	4	10	4
Chieti							20	5
Ferrara	25	0			8	0	10	0
Firenze	5	0			10	0	15	0
Foggia							20	2
Genova			15	0	15	0	15	0
L'Aquila					20	0		
Messina	5	0			5	0	10	0
Milano Statale	15	1	15	0	20	0	20	5
Milano Bicocca					15	0		
Milano S.Raffaele								
Milano Cattolica "S. Cuore"			27	0	15	0	10	0
Modena e Reggio Emilia			20	0	10	0	20	0
Napoli Federico II	10	0	30	0	10	0	30	0
Napoli Seconda Università	10	0			20	0		
Padova	50	2					7	1
Palermo					15	0	20	0
Parma	18	2						
Pavia			15	0			20	0
Perugia							25	2
Pisa	12	1			15	0	15	0
Roma "La Sapienza" I Fac.	5	1	7	1	15	1	15	1
Roma "La Sapienza" II Fac.								
Roma "Tor Vergata"	10	1			30	2	25	1
Roma Campus							20	1
Sassari	5	0			5	0		
Siena	4	1	4	1	7	1	14	1
Torino							15	1
Trieste					16	1		
Udine								
Varese " Insubria"					15	2		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"					15	1		
Verona	10		10	1	15	0		
Totale	220	14	158	7	398	15	406	26

ATENEI	Corsi di laurea nelle professioni sanitarie afferenti alla classe 4			
	Tecn. della prevenzione nell'ambien.e nei luoghi di lavoro (ex D.U. Tecn.della prevenz.nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)		Assistente sanitario (ex D.U. Assistente sanitario)	
	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D Legis. 25.06.98 n. 286	comunitari e non comunitari di cui al D. Legisl. 25.06.98 n. 286 art. 39, comma 5	non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5 del D Legis. 25.06.98 n. 286
Ancona				
Bari	40	0		
Bologna				
Brescia	20	0	25	0
Cagliari				
Catania				
Catanzaro	30	4	30	4
Chieti	30	0		
Ferrara				
Firenze	35	0	20	0
Foggia				
Genova	15	0		
L'Aquila	20	0		
Messina				
Milano Statale	25	0	25	0
Milano Bicocca				
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	35	0	20	0
Modena e Reggio Emilia	30	0		
Napoli Federico II	20	0		
Napoli Seconda Università				
Padova				
Palermo	15	0		
Parma	30	0		
Pavia	20	0		
Perugia	25	0	25	0
Pisa	40	0		
Roma "La Sapienza" I Fac.	60	1	20	1
Roma "La Sapienza" II Fac.				
Roma "Tor Vergata"				
Roma Campus				
Sassari				
Siena	23	2	23	0
Torino				
Trieste				
Udine				
Varese " Insubria"				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Verona				
Totale	513	7	188	5

02A09050

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Fratellanza», in Cerignola.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art.2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999, con il quale la società cooperativa edilizia «La Fratellanza», con sede in Cerignola (Foggia) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Leonardo Tarolla;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, con il quale il rag. Raffaele Scarimboli è stato nominato commissario governativo della predetta cooperativa, in sostituzione del dott. Tarolla, che non ha accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la gestione è stata prorogata fino al 6 ottobre 2001;

Vista la relazione del commissario governativo;

Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Raffaele Scarimboli, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Fratellanza», con sede in Cerignola (Foggia), sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08917

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Marmi e affini - SMEA società cooperativa a responsabilità limitata», in San Germano Chisone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 238/1999 con il quale il rag. Andrea Ghirardo è stato nominato commissario liquidatore della società «Marmi e affini - SMEA società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Germano Chisone (Torino), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione del tribunale di Ivrea riguardante il decesso del commissario liquidatore della nominata società;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Concettina Cardone nata a Torino il 21 luglio 1957 e ivi domiciliata in via Dandolo n. 29, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Andrea Ghirardo, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 giugno 2002.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento dell'ufficio del territorio di Terni - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al recedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante nome per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 48/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Terni n. 5/2002/segr. del 10 giugno 2002 e n. 55709 del 25 giugno 2002, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo del parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il parziale funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che il giorno 10 giugno sono state svolte soltanto: visure non automatizzate fino al 31 maggio 1988; accettazione atti presentati con il duplo già stampato, è da attribuirsi all'allagamento dei locali del CED;

Accertato che il parziale funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 20 giugno 2002 con protocollo n. 66 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di parziale o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di parziale funzionamento dell'ufficio del territorio di Terni - Servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 10 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 giugno 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

02A09018

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 88759 del 5 giugno 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di

mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo per il giorno 5 giugno 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio, essendo stato causato dall'assenza di erogazione di energia elettrica dovuta al guasto dell'impianto, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 17 giugno 2002, protocollo n. 1339, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Sondrio nel giorno 5 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 giugno 2002.

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A09049

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 giugno 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 26 marzo 2002 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale è stata approvata la modifica ed integrazione dell'art. 14, commi 12 e 16, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 04842 dell'11 aprile 2002, inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1480 del 20 maggio 2002 con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione della modifica ed integrazione apportata;

Decreta

di emanare la seguente modifica ed integrazione dell'art. 14, commi 12 e 16, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

«Art. 14. *(Dipartimenti).*

Comma 12. Testo vigente:

12. Fanno parte del consiglio: i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, i ricercatori, il segretario amministrativo, una rappresentanza della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, una rappresentanza del personale non docente assegnato al dipartimento e, limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di quinto grado, alle scuole di specializzazione e ai corsi di diploma di cui al precedente art. 12, comma 1, punti 1), 3) e 6).

Comma 12. Proposta di modifica:

12. Fanno parte del consiglio: i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, i ricercatori, il segretario amministrativo, una rappresentanza della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, un rappresentante del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il dipartimento e, limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica, un rappresentante dei dottorandi iscritti al dottorato o ai dottorati di ricerca che abbiano sede amministrativa presso l'Università per stranieri di Perugia ed il cui collegio, limitatamente ai docenti di questa Università, afferisca al dipartimento.

Comma 16. Testo vigente:

16. Fanno parte della giunta: un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, un professore di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia, un ricercatore, un docente comandato o incaricato ad esaurimento e il segretario amministrativo, con voto consultivo.

Comma 16. Proposta di modifica:

16. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante, e da un rappresentante delle seguenti categorie:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia;

c) ricercatori;

d) docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

e) addetti alle esercitazioni ad esaurimento;

f) personale tecnico-amministrativo.».

Perugia, 6 giugno 2002

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

02A08932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede della Casa salesiana S. Giovanni Bosco denominata Istituto S. Francesco di Sales, in Faenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2002, è stato approvato il trasferimento della sede della Casa salesiana S. Giovanni Bosco denominata Istituto S. Francesco di Sales da Faenza (Ravenna) a Milano.

02A08892

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di «Cristo Risorto», in S. Martino Buon Albergo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia di «Cristo Risorto», con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona).

02A08893

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Mariano del Friuli

Con decreto interministeriale n. 1235 in data 31 maggio 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opere dell'Ex Fortificazione Permanente» sito nel comune di Mariano del Friuli (Gorizia), iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito, riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla P.T. 1122, F.M. n. 7 particelle 599/1, 600/3 ed al F.M. n. 3 particelle 604/3, 606/1, 612/3, 614/3, 1901 e 1902 dell'ufficio del catasto fondiario di Cormons per una superficie complessiva di mq 3.183.

02A08929

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Barbarano Vicentino (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per i motivi sopra esposti, l'aliquota I.C.I. — Imposta comunale sugli immobili — per l'anno 2002 nella misura unica del 5,0 per mille;

2. di fissare per l'anno 2002, la detrazione di imposta prevista ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 119,00 e la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili in € 258,00.

(Omissis).

02A09035

COMUNE DI BORGO DI TERZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Borgo di Terzo (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Si riconferma l'aliquota del 6 per mille, per tutti gli immobili.

Le detrazioni previste nel regolamento di applicazione dell'imposta sono così modificate dal 1° gennaio 2002:

detrazione per abitazione principale € 104,00.

(Omissis).

02A09036

COMUNE DI BRESIMO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Bresimo (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Bresimo in modo seguente: aliquota unica 4 per mille;

di fissare per l'anno 2002 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a € 258,23;

di assimilare, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purché nelle stesse il familiare abbia stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente e non risulti soggetto passivo d'imposta per tale immobile;

di considerare pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio citato è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza;

di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, come richiamato

dall'art. 7 del vigente regolamento, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A09037

COMUNE DI CAPREZZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Caprezzo (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

02A09038

COMUNE DI CERCINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Cercino (provincia di Sondrio) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e stabilito la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 pari a € 103,29.

(Omissis).

02A09039

COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Cosio d'Arroscia (provincia di Imperia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 2002 per tutti i soggetti passivi e per tutti i tipi di immobili nella misura del 5,5 per mille.

2) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è confermata nelle misure di legge.

(Omissis).

02A09040

COMUNE DI INTRAGNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Intragna (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

2) di confermare la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in € 103,29.

(Omissis).

02A09041

COMUNE DI LUZZANA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Luzzana (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Si conferma l'aliquota del 5 per mille, per tuffi gli immobili.

Detrazione per abitazione principale € 104,00.

(Omissis).

02A09042

COMUNE DI SAN BELLINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di San Bellino (provincia di Rovigo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di mantenere la detrazione di L. 40.000 pari ad € 20.66 (oltre le 200.000 pari ad € 103,29 previste per legge) in favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

età superiore ai 65 anni o nel cui nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con il 100% di invalidità;

essere proprietari di una sola casa di abitazione, con annesse anche le pertinenze precisando che tale detrazione riguarda però solo l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

02A09043

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Vigano San Martino (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Si conferma l'aliquota del 5 per mille, per tutti gli immobili.

Le detrazioni previste nel regolamento di applicazione dell'imposta sono così modificate dal 1° gennaio 2002:

detrazione per abitazione principale € 104,00.

(Omissis).

02A09044

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651163/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 1 3 *

€ 0,77